

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 3 marzo 1993, è stata abrogata dall'articolo 15, comma 1 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17: "Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania".

In precedenza la presente legge era stata modificata dalla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 42.

Legge Regionale 1 marzo 1993, n. 11.

"Disciplina delle nomine di competenza della Regione Campania"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Finalità

1. Le nomine, le proposte e le designazioni di competenza della Regione Campania sono regolate dalla presente legge ed effettuate in base a valutazioni di specifici requisiti di professionalità e competenza dei candidati prescelti in relazione ai fini ed agli indirizzi da perseguire negli Enti.

Articolo 2

Procedure per le nomine di competenza della Giunta Regionale

1. Le nomine, le proposte e le designazioni di competenza del Presidente della Giunta Regionale o della Giunta Regionale, sono munite di parere favorevole della Commissione consiliare per gli Affari Generali.
 2. La richiesta di parere deve contenere:
 - l'esposizione dei motivi che giustificano la nomina o la designazione;
 - i dati anagrafici completi delle persone interessate con l'indicazione del titolo di studio, occupazione abituale, cariche ed incarichi ricoperti sia precedentemente che contemporaneamente alla designazione;
 - i requisiti di professionalità e competenza amministrativa.
 3. Le persone designate sono tenute a comunicare alla Commissione consiliare, prima che esprima il parere, la dichiarazione ai fini fiscali dei propri redditi.
 4. La mancata presentazione della suindicata dichiarazione comporta l'automatica rinuncia alla nomina.
 5. La commissione consiliare competente, verificati gli atti trasmessi e quelli eventualmente richiesti rassegna motivato parere - obbligatorio, ma non vincolante - comunque nei trenta giorni dalla ricezione della richiesta al protocollo della Commissione.
 6. Decorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende favorevolmente reso.
-

Articolo 3

Procedure per le nomine di competenza del Consiglio regionale

1. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, i Consiglieri regionali o i Gruppi consiliari, i cittadini, le Associazioni - informati dal Presidente del Consiglio almeno trenta giorni prima della scadenza - presentano le proposte di candidatura alla Presidenza del Consiglio Regionale, non oltre i dieci giorni prima dell'adunanza consiliare.
 2. Nei cinque giorni successivi la Commissione consiliare competente esprime motivato parere - obbligatorio ma non vincolante - ai sensi del quinto e sesto comma del precedente art. 2.
 3. Le proposte, il parere della Commissione e la sopracitata documentazione sono messi a disposizione di tutti i Consiglieri, presso la Segreteria Generale del Consiglio, nei cinque giorni che precedono la seduta convocata per le nomine.
-

Articolo 4

Conferma e sostituzione

1. Le procedure di cui ai precedenti articoli si applicano anche in caso di conferma o sostituzione.
 2. La conferma non può essere effettuata per più di una volta.
 3. Le nomine di cui alla presente legge non sono cumulabili.
-

Articolo 5

Revoca

1. Ciascun Consigliere Regionale, ove ricorrano gravi e fondati motivi, propone la revoca della nomina di soggetti nominati ai sensi della presente legge.
 2. La proposta va inoltrata ai Presidenti della Giunta o del Consiglio a seconda delle competenze e munita di circostanziata motivazione.
 3. Le contestazioni vanno immediatamente notificate all'interessato che può controdedurre per iscritto.
 4. Le contestazioni e le eventuali controdeduzioni dovranno essere integralmente recepite nel corpo dell'atto con il quale si provvede.
 5. La Giunta o il Consiglio devono votare sulla proposta entro trenta giorni dal deposito della richiesta di revoca.
-

Articolo 6

Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Fatte salve le disposizioni previste dalla Legge 18 gennaio 1992, n. 16, non possono essere eletti, nominati o designati negli organismi di cui all'art. 1 della presente legge:
 - a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, dei Consigli regionali, provinciali e comunali, delle Comunità montane e degli altri organismi previsti dalla Legge 142/90, nonché coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nell'anno precedente a quello in cui deve avvenire la nomina o la designazione;
 - b) i dipendenti dell'Amministrazione a cui compete la vigilanza;
 - c) i dipendenti dello stato e della Regione che comunque assolvono mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti, istituzioni ed organismi;
 - d) i membri di organismi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi, degli Enti, ed Istituzioni;
 - e) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali Amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria;
 - f) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;
 - g) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente effettivo;

- h) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli Enti sottoposti al controllo regionale o interessati alla nomina o alla designazione;
- i) coloro che ricoprono - o che hanno ricoperto nell'anno antecedente alla nomina - incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale;
- l) i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e delle segreterie particolari dei sindaci, dei presidenti e degli assessori della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane.
2. Le cause ostative previste dal presente articolo si applicano altresì alle norme di competenza degli Enti istituiti con leggi regionali.
3. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo, comporta la decadenza della nomina o della designazione.
-

Articolo 7 Prorogatio

1. Gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge.
2. In tale periodo, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
3. Decorso il termine di cui al primo comma senza che si sia proceduto al rinnovo, gli organi amministrativi decadono.
4. Nei casi in cui i titolari della competenza al rinnovo siano il Consiglio regionale o la Giunta regionale e questi non procedano, almeno tre giorni prima del termine di cui al primo comma, la relativa competenza è trasferita rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale su parere dell'Ufficio di Presidenza, se espresso, ed al Presidente della giunta, i quali devono comunque provvedere entro tale termine.
-

Articolo 7 bis

1. *Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti di un organo amministrativo collegiale abbia cessato di farne parte, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la nomina entro il termine di quarantacinque giorni.*
2. *Qualora il competente organo regionale non provveda alla sostituzione si applica il disposto di cui al quarto comma del precedente articolo 7.*
- (1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, primo comma della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 42.
-

Articolo 8 Dovere dei nominati

1. Coloro che sono nominati con la procedura prevista dalla presente legge sono tenuti, entro 15 giorni dalla notifica della nomina, a comunicare al Presidente del Consiglio regionale o della Giunta regionale l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 6, nonché l'intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi a norma degli articoli 8 e 10 della Legge 24 gennaio 1978, n. 14.
2. Qualora, successivamente, i nominativi vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente comma, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.
3. La mancanza della comunicazione o la rimozione delle cause di incompatibilità, di cui ai precedenti commi, comporta la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.
4. I rappresentanti della Regione, come sopra nominati, devono tenere conto delle direttive del Consiglio ovvero della Giunta, in caso di nomine di competenza di questa, e sono tenuti, se richiesti, a riferire agli organi stessi della Regione.
-

Articolo 9

Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale iscrive di ufficio all'ordine del giorno del Consiglio, indipendentemente dai calendari di lavoro del Consiglio stesso, le nomine proposte o le designazioni, antecedente alle scadenze, salvo diverso termine previsto dalla legge e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla richiesta dall'organo od Ente interessato, ove la nomina proposta o la designazione, sia a questa subordinata.

Articolo 10

Pubblicazione

1. Gli elenchi delle nomine che devono effettuarsi sono pubblicate dalla Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sui quotidiani a diffusione regionale, almeno trenta giorni prima della loro scadenza.

Articolo 11

Norma abrogativa

1. La legge regionale 24 aprile 1980, n. 26 è abrogata.

Articolo 12

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 1 marzo 1993

Clemente di San Luca